



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

12971-21

Composta da:

GIACOMO FUMU

- Presidente -

Sent. n. sez. 1248/20

MAURA NARDIN

UP - 17/12/2020

ALDO ESPOSITO

- Relatore -

R.G.N. 3038/2020

GABRIELLA CAPPELLO

ANTONIO LEONARDO TANGA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 14/06/2019 del GIUDICE DI PACE di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

~~udito il~~ LETTE LE CONCLUSIONI DEL

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO

che ha concluso chiedendo ~~CHIESTO IL RIGETTO DEL RICORSO~~ ;

dk

## RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di Pace di Milano ha condannato (omissis) (omissis) alla pena di euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 590, commi primo e secondo, cod. pen. (perché, in qualità di titolare di posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di clienti/fruitori, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e negligenza, nonché per colpa specifica consistita nella violazione del regolamento degli impianti e dei campi da gioco nei quali si svolgono gare organizzate dalla F.I.G.C. – L.N.D. – Divisione Calcio a cinque, cagionavano a (omissis) lesioni personali gravissime con malattia probabilmente insanabile, nella specie trauma cranico con plurimi focolai lacero contusivi complicato da quadro di ipertensione endocranica trattabile – l'/(omissis), legale rappresentante del gruppo sportivo (omissis) (omissis), concessionario dell'omonimo impianto sportivo di proprietà del Comune di Milano, sito in (omissis), adibito allo svolgimento di attività sportiva/ricreativa anche pericolosa, predisponeva, nel suddetto impianto, un "campo per destinazione" inidoneo all'uso, costituito per una parte da una superficie omogenea al terreno stesso e per altra parte da una superficie di cemento con elementi di discontinuità rispetto al terreno stesso, in violazione degli artt. 1, 4 e 6 del citato regolamento, che prevede la necessità di predisporre, tra le linee perimetrali del terreno di gioco ed un qualsiasi ostacolo, un'apposita area denominata "campo per destinazione" di almeno un metro, con superficie omogenea, ossia dello stesso tipo – materiale – e senza elementi di discontinuità rispetto al terreno di gioco stesso – nella fattispecie, l'attrito provocato dalla discontinuità tra il terreno di gioco e parte del campo di destinazione, in cemento, provocava la caduta del (omissis) che perdeva l'equilibrio e, conseguentemente, urtava con schiena e nuca contro il muro di recinzione, sempre in cemento – in (omissis) }).

Il Giudice di Pace ha altresì assolto per non aver commesso il fatto l'originario coimputato (omissis), presidente dell'associazione sportiva dilettantistica polisportiva (omissis), organizzatrice del torneo dilettantistico. Il (omissis) aveva dichiarato di aver scelto un campo già omologato, apparentemente sicuro ed utilizzato da molte persone.

Nel corso di una partita di calcetto, (omissis), nel tentativo di recuperare un pallone prima della linea laterale, scivolando perdeva l'equilibrio e rovinava per terra, per poi battere violentemente il capo contro un muretto in cemento alto 75 centimetri e posto a circa un metro dalla fine del manto erboso sintetico (comprensivo anche del "campo per destinazione") a sostegno di una cancellata di ferro alta 2,55 metri. Le lesioni gravissime al cranio riportate ne determinavano il ricovero presso l'Ospedale (omissis) e l'esigenza di effettuare una delicata operazione chirurgica.



Secondo il Giudice di Pace, l'<sup>(omissis)</sup>, in quanto responsabile della società sportiva e concessionario della convenzione col Comune per l'esercizio dell'impianto e delle relative attività e discipline sportive, era titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., ed era tenuto, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., a garantire l'incolumità fisica degli utenti e ad adottare le cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati alla normale pratica sportiva.

2. L'<sup>(omissis)</sup>, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Contraddittorietà interna della motivazione.

Si deduce che contraddittoriamente il giudice di primo grado ha assolto l'originario coimputato <sup>(omissis)</sup>, avendo questi scelto un campo già omologato ed utilizzato in altre occasioni, mentre per il solo <sup>(omissis)</sup> si riteneva che l'omologazione non lo esimeva dall'obbligo di provvedere alla sua messa in norma.

2.2. Vizio di motivazione in ordine all'elemento del nesso causale tra norma cautelare ed evento.

Si censura l'incongruenza e la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la sussistenza del nesso causale, omettendo ogni valutazione relativamente alle due sentenze civili di assoluzione per il medesimo fatto: a) con sentenza n. 625 del 18 gennaio 2016, il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda dell'attore, in quanto il comportamento del <sup>(omissis)</sup> aveva integrato un caso fortuito, interrompendo il nesso causale; b) con sentenza n. 20854 del 28 aprile 2018, la Corte di appello di Milano ha rigettato l'appello avverso tale sentenza, ritenendo il sinistro occorso verificatosi per una colpevole distrazione del giocatore che, con eccessiva irruenza, non essendovi nessuna ragione per inseguire la palla fuori dal campo, l'avrebbe seguita fuori dal campo, non avvedendosi delle condizioni del terreno, in concreto percepibile con una minima esigibile attenzione.

2.3. Vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità per colpa generica.

Si rileva che il giudice di merito ha ritenuto l'evento di per sé dimostrativo della sussistenza della colpa generica ed omissiva, non avvedendosi in tal modo di operare una valutazione *ex post*, senza abbracciare la diversa e doverosa prospettiva di verifica da svolgere *ex ante* e in concreto.

Peraltro, nella suindicata sentenza civile, la Corte d'appello di Milano evidenziava che il campo di gioco era stato realizzato nel rispetto delle regole ufficiali della FGC Coni e delle regole internazionali e dotato delle certificazioni di omologa della Commissione Impianti sportivi in Erba Artificiale della Lega nazionale Dilettanti - Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il giocatore di calcio che decide di svolgere una compe-

tizione, conoscendo preventivamente gli ostacoli contro i quali potrebbe eventualmente andare ad impattare, dovrebbe modulare la propria forza e i propri slanci, al fine di evitare conseguenze lesive.

2.4. Violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..

Si osserva che il Giudice di Pace ha ommesso il percorso logico-argomentativo sulle ragioni per disattendere i dati probatori apportati dalla difesa.

3. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, maturata in data 11 dicembre 2020, nelle more del giudizio di legittimità, tenuto conto della data del fatto (11 marzo 2013) e dei periodi di sospensione della prescrizione (dei quali sessantaquattro giorni ex l. covid.) e del titolo di reato, in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen..

Le doglianze sopra esposte non possono essere considerate *prima facie* infondate e si appalesano, quindi, di spessore tale da escludere la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione. Risulta, quindi, correttamente instaurato il rapporto processuale, poiché il ricorso non è inammissibile (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531).

Com'è noto, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, *così* che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Dovendosi escludere l'inammissibilità del ricorso, la causa estintiva della prescrizione può essere rilevata, anche perché non emerge la prova evidente dell'innocenza dell'imputato che imporrebbe, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., un proscioglimento nel merito.

Tale evenienza non ricorre alla luce degli stessi motivi di ricorso (relativi alla sussistenza del nesso di causalità ed all'emissione di una sentenza del giudice civile di tenore opposto) e della motivazione rinvenibile nel provvedimento impugnato, col quale è stata ricostruita la posizione di garanzia riconosciuta in capo all'imputato e ritenuta la violazione delle regole di cautela contestate.



4. Ne discende conclusivamente che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per l'intervenuta prescrizione del reato contestato.


P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2020.


Il Consigliere estensore

Aldo Esposito



Il Presidente

Giacomo Fumu




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 6/4/2021

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.  Aliando

